

## **Il monitoraggio fiscale.**

Il monitoraggio fiscale può essere definito come l'insieme delle procedure e dei processi di controllo dei trasferimenti da e verso l'estero, atti a prevenire comportamenti di carattere elusivo. Sotto il profilo normativo, il monitoraggio fiscale nacque nel 1990 a seguito del DL n. 167 dello stesso anno grazie al quale vennero istituite delle norme di rilevazione dei trasferimenti da e per l'estero, con particolare enfasi verso gli obblighi informativi. Il legislatore disciplinò i trasferimenti attraverso intermediari (art.1), i trasferimenti attraverso non residenti (art.2) ed infine l'importazione e l'esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari (art.3) di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ex art. 5 TUIR e, secondo l'Agenzia delle Entrate, anche degli enti di previdenza obbligatoria (casce professionali) istituiti nella forma delle associazioni o fondazioni. Per esclusione, non sono soggette a monitoraggio fiscale, ai sensi del DL n. 167/1990, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, anche quelle alle stesse equiparate, le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 74, comma I, del TUIR, ovvero gli organi e le amministrazioni dello Stato. Il presupposto oggettivo per l'attuazione dei controlli furono i "trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni" con o senza l'ausilio di intermediari finanziari. La norma prevedeva delle differenze qualora tali procedure fossero svolte da soggetti residenti o meno. Di fatto, tali trasferimenti erano consentiti per i soggetti non residenti a fronte della dichiarazione, depositata agli uffici doganali, delle somme eccedenti l'importo limite. Il limite alla libertà di trasferimento in capo ai soggetti residenti si ritenne in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva comunitaria n. 88/361/CEE e pertanto il legislatore nazionale intervenne con d.lgs. n. 125/1997, attraverso il quale venne resa uniforme la disciplina dichiarativa con la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Risulta fondamentale la legge europea del 2013 che ha introdotto delle novità importanti in materia di monitoraggio fiscale implementando gli obblighi di comunicazione a carico degli intermediari, eliminando la sezione I e III del quadro RW ed infine modificando il sistema sanzionatorio. La legge n.97/2013 della UE modifica in toto la normativa nazionale definita dal decreto legge n.167/1990 introducendo nuovi obblighi informativi da parte degli intermediari finanziari e dai soggetti esercenti attività finanziaria, nuovi poteri ispettivi facenti capo all'amministrazione finanziaria, modificando le misure sanzionatorie che vanno dal 10% al 25% dell'importo dell'operazione non dichiarata, ed infine introducendo la tassazione presuntiva per gli investimenti esteri, trasferiti o costituiti all'estero. Tuttavia, la novità principale della legge europea è data dal rinvio alla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo. Da questo momento in poi si noterà il forte parallelismo tra l'evasione fiscale e il riciclaggio. All'interno della suddetta normativa viene inoltre richiamato il concetto, già espresso dalla legge 231/2007, di titolare effettivo, ossia "la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto". In questo modo si è ampliato il ventaglio di soggetti sui quali grava la possibilità di monitoraggio fiscale inglobando anche i soggetti che hanno il controllo diretto o indiretto delle partecipazioni.

Sul fronte dei presupposti oggettivi di applicazione sono oggetto di monitoraggio fiscale "le attività estere di natura finanziaria e patrimoniale suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia nel pertinente periodo d'imposta, indipendentemente dall'importo o dal valore delle stesse eccezion fatta per i depositi e conti correnti bancari la cui consistenza massima complessiva raggiunta nel corso del medesimo anno non sia superiore a 15.000 euro". I soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW devono indicare al suo interno il valore dei beni o attività oggetto di monitoraggio e la percentuale dagli stessi detenuta nel periodo d'imposta, anche qualora tali beni siano

stati in possesso del contribuente per un solo giorno e nel caso in cui, durante il periodo d'imposta, si sia proceduto al disinvestimento.

La recente legge europea del 2013 ha drasticamente modificato il quadro RW eliminando le sezioni I e III con lo scopo di semplificare la procedura di compilazione. I dati che dovranno essere inseriti all'interno del quadro sono: valore iniziale del periodo d'imposta, valore finale del periodo d'imposta, media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singola attività, IVAFE complessiva e IVIE complessiva.

### **Lo scambio di informazioni: i diversi accordi per evitare la doppia tassazione.**

Lo scambio d'informazioni è senza dubbio lo strumento principale per la lotta all'evasione fiscale internazionale e per questo motivo, sia a livello comunitario che internazionale, sono state implementate delle forme collaborative con lo scopo di monitorare il flusso di capitali e risolvere le pretese impositive dei singoli Stati. L'esigenza di disciplinare tale procedura di comunicazione è nata in virtù della progressiva abolizione delle barriere commerciali a fronte sia della crescente globalizzazione, ma anche della forte mobilità lavorativa che ha comportato la perdita di gettito fiscale. La cooperazione amministrativo-fiscale tra gli Stati ha consentito di ridurre il fenomeno evasivo di carattere internazionale e di distribuire in modo più equo la tassazione. Già nel 1977 venne emanata la direttiva comunitaria n. 799 consentiva lo scambio d'informazioni in fase di accertamento di imposte sul reddito e sul patrimonio di imprese residenti in Stati membri diversi o nel caso in cui ci si trovi di fronte a operazioni elusive. I metodi di scambio previsti dal legislatore furono a richiesta (attivato per il controllo della posizione fiscale di uno o più contribuenti), spontaneo (comunicazione spontanea da parte del Fisco di comportamenti evasivi) oppure automatico (periodica comunicazione tra stati). Tale normativa, col passare degli anni divenne insufficiente e si rese necessario aggiornare la disciplina in

merito allo scambio di informazioni tra Stati con l'introduzione della Direttiva 2011/16/UE.

Lo scopo della Direttiva 2011/16/UE, recepita in Italia con decreto legislativo n.29 del 2014 e che ha sostituito la Direttiva 1977/799/CEE, era quello di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale a fronte della crescita di operazioni finanziarie di carattere internazionale, rendendo difficile accertare l'entità delle imposte dovute e, al tempo stesso, colmare le lacune della disciplina precedente. Attraverso questa direttiva, è stato possibile attribuire la competenza necessaria per la cooperazione amministrativa internazionale grazie all'introduzione di norme più comprensibili e di scambi informativi costanti tra gli stati..

La novità introdotta dalla Direttiva 2011/16/UE è presente nel presupposto soggettivo poiché, a differenza della precedente normativa, “viene esteso a tutte le persone fisiche e giuridiche, ai trust, alle fondazioni, ai fondi di investimento, includendo, altresì, qualsiasi altro (eventuale nuovo) istituto di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, in grado di compiere atti giuridici, che possa sorgere in ambito comunitario”. Lo scambio d'informazioni può avvenire nei tre modi precedentemente esposti: su richiesta, automatico oppure spontaneo.

La Direttiva è stata modificata nel 2014 dalla n.107 del 16 dicembre 2014 con la quale sono state introdotte delle norme di verifica degli intermediari finanziari e di monitoraggio di possibili operazioni di frode ed evasione fiscale. Con le modifiche apportate è stato possibile inserire nel campo d'applicazione gli interessi, i dividendi, altri redditi nonché saldi contabili e proventi delle vendite di attività finanziarie.

La Direttiva 2003/48/CE, meglio conosciuta come Direttiva Risparmio, ha lo scopo di consentire che i redditi derivanti dal pagamento di interessi in uno Stato membro verso persone fisiche residenti in altro Stato membro siano sottoposti ad un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato. Nel 2008, e successivamente nel 2012, la Direttiva sul Risparmio è stata aggiornata potenziando le procedure di scambio di informazioni; tale miglioramento procedurale è frutto di sondaggi, proposti sotto forma di questionari alle Amministrazioni fiscali.

Il Regolamento della Comunità Europea n. 218 del 1992 ha istituito il VIES – VAT Information Exchange System -, un procedimento di raccolta e condivisione delle informazioni che consente agli Stati membri di monitorare le transazioni commerciali intra-UE. All'interno del VIES ritroviamo i dati di primo livello ( come ad esempio le generalità del contribuente) e dati di secondo livello ( informazioni riguardanti l'attività economica svolta).

Dal primo gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo regolamento che si prefigge l'obiettivo di ampliare la responsabilità degli Stati membri in materia di collaborazione amministrativa, di creare un *framework* permanente in grado di garantire uno standard qualitativo. La novità più significativa è rappresentata dall'Eurofisc, un'istituzione il cui scopo principale è quello di combattere le frodi, principalmente in tema IVA in merito alle “frodi carosello”, tramite accordi multilaterali, coordinando lo scambio di informazioni e i controlli multilaterali.

I principali accordi e modelli di riferimento italiani sono:

- a) Accordi FACTA : accordi volti a monitorare e comunicare le movimentazioni dei conti correnti di soggetti intestatari anche di un conto negli USA, con lo scopo di ridurre i costi di *compliance* e incrementare la trasparenza fiscale nei rapporti tra autorità. Tali accordi prevedono l'obbligo di comunicazione e controllo all'IRS, da parte di tutte le banche estere, dei clienti titolari anche di un conto corrente americano
- b) Modello OCSE: secondo tale modello “le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per l'applicazione della presente convenzione e delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste da questa Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione”. Nel 2012 l'OCSE ha ulteriormente aggiornato l'articolo 26 ponendo maggiore enfasi sia sull'utilizzo delle informazioni oggetto di scambio, sia sul concetto di *fishing expedition* e pertinenza, e infine fornendo dei limiti temporali per procedere allo scambio d'informazioni. Il nuovo framework di riferimento prevede tre blocchi principali:

- I. Il CSR (Common Reporting Standard) in merito alle modalità di comunicazione e *due diligence*;
- II. Il CAA (Competent Authority Agreement), una procedura di comunicazione automatica;
- III. Il Commentario ossia lo strumento interpretativo.

c) La Convenzione MAAT è stata sottoscritta a Strasburgo nel 1988 e recepita in Italia solo nel 2006 si occupa dello scambio d'informazioni, dell'assistenza sia nella riscossione delle imposte che assistenza nella notifica di atti.

### **La voluntary disclosure**

La *voluntary disclosure* è la procedura di collaborazione volontaria in materia fiscale recepita in Italia con la legge 15 dicembre 2014, n.186. L'obiettivo di tale norma è quello di regolarizzare la situazione reddituale dei contribuenti ed evitare la violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale nonché di contrasto dei paradisi fiscali. La procedura di *voluntary disclosure* è destinata a persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ex art. 5 TUIR, enti di previdenza obbligatoria in forma associativa o di fondazione, titolare effettivo, interposta persona ed infine i trust.

L'ambito oggettivo può essere distinto tra:

1. attività oggetto degli obblighi dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale di natura finanziaria;
2. attività oggetto degli obblighi dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale di natura patrimoniale;
3. altre attività che possono essere oggetto di comunicazione.

La procedura di collaborazione volontaria, in base a quanto previsto dall'articolo 5-*quater* , comma 2, del decreto legge n.167/1990,

richiamato nell'articolo 1 della legge n.186/2014, non verrà attivata nel caso in cui il contribuente sia stato informato dell'inizio di procedimenti tributari di accesso, ispezione o verifica. Il contribuente è escluso dalla procedura anche se tali informazioni siano state acquisite da soggetti "solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato". La "conoscenza formale" presuppone la notifica dell'atto tributario e si concretizza, pertanto, l'acquisizione delle informazioni da parte del contribuente. Il soggetto è quindi escluso dalla procedura solo nel caso in cui proponga la partecipazione alla procedura successivamente alla notifica dell'atto.

La particolarità della nuova *disclosure* consiste nella possibilità per il contribuente di aderire alla *voluntary* nazionale, procedura alla quale si applicano le disposizioni introdotte dalla legge n.186/2014. Così facendo è stata riconosciuta la facoltà di regolarizzare la posizione reddituale anche a quei soggetti che hanno commesso delle violazioni indipendentemente dalla detenzione di capitali all'esterno del confine italiano. I soggetti che possono aderire a tale procedura sono gli stessi che sono ammessi alla procedura internazionale e, in aggiunta, i non residenti nonché i contribuenti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1, della legge istitutiva del monitoraggio fiscale.

Il presupposto oggettivo per l'applicazione di tale procedura è la violazione delle seguenti imposte:

- a) imposte sui redditi e addizionali,
- b) imposte sostitutive delle imposte sui redditi,
- c) imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto,
- d) violazioni riguardanti la dichiarazione dei sostituti d'imposta commesse entro il 30 settembre 2014.

L'iter da seguire per la procedura domestica prevede *in primis* la comunicazione da parte del contribuente degli illeciti commessi entro il 30 settembre 2014 tramite una relazione da comunicare all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia verificherà la veridicità dei fatti e delle

informazioni ottenute e notificherà l'invito al contraddittorio ovvero procederà con l'accertamento con adesione.

In base a quanto sancito dall'articolo 5-*quater* del decreto-legge n.167/1990, modificato dalla legge n.186/2014, il contribuente che accede alla procedura internazionale, dovrà comunicare all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, "tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e le relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, connessi con le attività costituite e detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma". La richiesta di ammissione alla procedura deve essere effettuata entro il 30 novembre 2015 sfruttando il modello presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente dovrà allegare alla documentazione principale una relazione contenente l'ammontare degli investimenti o delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero, la determinazione dei redditi che servono per acquisire i beni e i redditi derivanti dalla loro dismissione, ma anche la determinazione dei maggiori imponibili delle imposte oggetto di procedura. Questa fase è fondamentale per la procedura di autodenuncia in quanto la diffusione di dati errati o incompleti potrebbe dimostrarsi un'arma a doppio taglio per il contribuente. Una volta ricevuti tutti i documenti da parte del contribuente, l'Agenzia delle entrate ha l'obbligo di attestare l'avvenuta ricezione inviando al richiedente la ricevuta contenente il file con il codice di autenticazione Entratel o Fiscoline.

La fase successiva prevede la verifica, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei requisiti sia oggettivi che soggettivi e, qualora sussistano, si procederà con l'accesso alla procedura di *voluntary disclosure*. Esaminata la documentazione fornita dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate avrà il compito di determinare le imposte e le sanzioni che dovranno essere pagate dal soggetto passivo. Per far questo sarà necessario effettuare la procedura di accertamento tramite invito al contraddittorio ovvero con accertamento con adesione. Nel primo caso si può prestare adesione entro il quindicesimo giorno precedente la data di udienza ottenendo una riduzione della sanzione di un sesto; nel secondo caso, alternativo rispetto al primo, si procedere con l'accertamento con adesione che prevede la riduzione delle sanzioni nella misura di un terzo. In questa circostanza il pagamento dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro venti giorni oppure in tre rate mensili di pari importo tenendo presente che il mancato pagamento di una sola rata determinerà la perdita di tutti i benefici acquisiti. Una volta avvenuto il pagamento e saldato l'importo dovuto la procedura potrà ritenersi completata e l'Agenzia delle entrate dovrà comunicare all'Autorità giudiziaria la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

Nel caso in cui il contribuente non ha provveduto al pagamento entro i termini stabiliti l'Agenzia delle entrate potrà notificare un secondo avviso di accertamento fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione e non si manifestano gli effetti sia amministrativi che penali della *voluntary disclosure*.

Il vantaggio della *voluntary disclosure* in capo al contribuente consiste nella riduzione delle sanzioni amministrative nonché riduzione delle pene in ambito processuale. La collaborazione volontaria ammette dei diversi trattamenti a seconda della violazione commessa:

- Violazione obblighi di monitoraggio fiscale in Paesi *white list*,
- Violazione obblighi di monitoraggio fiscale in Paesi *black list*,
- In ambito di imposte sui redditi o IVA.

Nel primo caso il contribuente sarà soggetto ad una sanzione amministrativa in misura variabile tra il 3 e il 15% dell'importo non

dichiarato. In realtà, con la *voluntary disclosure* si è introdotta un'aliquota addirittura inferiore rispetto a quanto previsto dalla legge Europea e pari all'1,5% se e solo se ricorre almeno uno dei seguenti presupposti:

- 1) Le attività verranno rimpatriate all'interno del confine nazionale ovvero nell'Unione europea ovvero in Paesi con i quali sono stati sanciti degli accordi di collaborazione inclusi nella lista degli Stati previsti dal decreto del Ministero delle Finanze nel 1996,
- 2) Le attività trasferite sono detenute nel medesimo stato,
- 3) Il soggetto che ha violato la normativa consente la trasmissione, tramite intermediario finanziario, delle informazioni utili per la procedura all'Amministrazione finanziaria nazionale.

Nel caso in cui i capitali siano detenuti in un Paese di *black list* la sanzione verrà raddoppiata con aliquote variabili dal 6 al 30% sia per persone fisiche che società estere controllate e collegate. Anche in questa circostanza, proprio come per i Paesi di *white list*, è possibile dimezzare le aliquote se ricorrono i presupposti stabiliti dall'articolo 5-*quinquies*, comma 4 del decreto legge 167/1990 ovvero se sussistono degli accordi atti ad evitare la doppia tassazione tra gli Stati.

Se le attività oggetto di collaborazione volontaria sono state detenute in Stati con i quali è stato stipulato un accordo di collaborazione entro il 2 marzo 2015 si assiste ad una riduzione della sanzione nella misura del 3%, andandosi quindi ad uniformare alla disciplina adottata per i Paesi di *white list*. Se i contribuenti effettuano il pagamento entro i termini stabiliti dall'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 472 del 1997, e dunque entro 60 giorni dal momento della notificazione dell'atto, sarà possibile un'ulteriore riduzione della sanzione inflitta nella misura di un terzo.

Il contribuente che decide di trasferire le attività oggetto di *disclosure* in un altro Stato *white list* dovrà autorizzare la nuova trasmissione dei dati al nuovo intermediario, residente nello Stato in cui vuole trasferire il reddito non dichiarato, entro 30 giorni dalla data di trasferimento delle attività, ed inoltre ha l'obbligo di inviare

l'autorizzazione all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di trasferimento delle attività.

La terza classe di sanzioni che possono essere inflitte riguardano i maggiori imponibili agli effetti:

- Delle imposte sui redditi e addizionali,
- Delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
- Dell'imposta regionale sulle attività produttive,
- Dell'imposta sul valore aggiunto.

In questo caso il contribuente non solo dovrà versare l'intero ammontare sottratto alla tassazione, ma anche la sanzione ad esso connessa nella misura del minimo edittale ridotto di un quarto. La stessa misura è prevista nel caso di collaborazione volontaria nazionale.

Per quanto concerne il calcolo degli interessi il contribuente può adottare due metodologie per la loro determinazione: il metodo analitico oppure quello forfettario. Il contribuente detentore di capitale inferiore a 2 milioni di euro potrà scegliere alternativamente tra i due metodi sopraelencati, mentre per importi superiori potrà essere adottato solo il primo.

Il metodo analitico consente di determinare in modo puntuale i componenti positivi e negativi di reddito e la relativa sanzione con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 12,5%, 20% oppure del 27%.

Il metodo forfettario, invece, prevede il calcolo semplificato sfruttando la media delle consistenze delle attività di fine anno sul quale verrà applicata l'aliquota del 5% sulla quale poi verrà pagata l'imposta per il 27%.

Gli ulteriori vantaggi introdotti dalla nuova legge n. 186/2014 prevede l'aggiornamento dell'articolo *5-quinquies* del decreto legge n. 167/1990, escludendo dalla punibilità dei seguenti reati in ambito penale per:

- Dichiarazione fraudolenta,
- Dichiarazione infedele,
- Omessa dichiarazione,
- Omesso versamento di ritenute certificate,
- Omesso versamento IVA.

Il legislatore non ha voluto includere nella lista degli atti non punibili l'emissione di fatture false, che costituisce uno dei metodi prevalentemente utilizzati per occultare i redditi realizzati, il reato di riciclaggio e di impiego di denaro di proveniente da attività illecite. Tali esclusioni di punibilità operano nei soggetti che hanno commesso atti illeciti, ma anche nei soggetti che hanno concorso alla loro realizzazione. La non punibilità viene determinata dall'Autorità giudiziaria a fronte della comunicazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria entro 30 giorni dal pagamento dell'importo dovuto, della conclusione della procedura di *voluntary disclosure*.

La procedura di *voluntary disclosure* non è nuova per i contribuenti italiani per via dell'istituzione negli anni 2001, 2003 e 2009 dello scudo fiscale, dello strumento di dichiarazione volontaria per il rimpatrio di attività illecitamente detenute all'estero. Il procedimento di collaborazione volontaria nel 2009 è stato introdotto con il decreto legge n. 78/2009 con il quale si cercava di sanare i comportamenti illeciti con il pagamento dell'importo dovuto e la relativa sanzione. Tramite lo scudo fiscale è stato possibile il rimpatrio delle attività detenute all'estero entro il 31 dicembre 2008 per i seguenti soggetti passivi (persone fisiche, enti commerciali, società semplici e associazioni equiparate, imprese estere come ad esempio quelle situate nei paesi di *black list* il cui controllo è detenuto da soggetti italiani) fiscalmente residenti in Italia anche per il tramite di interposta persona.

L'ambito oggettivo presupponeva le seguenti attività:

- Somme di denaro;

- Azioni quotate e non quotate, quote di società non rappresentate da titoli;
- Titoli obbligazionari e certificati di massa;
- Quote di partecipazione a organismi d'investimento collettivo a prescindere dalla residenza del soggetto emittente;
- Immobili e quote di diritti reali multiproprietà;
- Oggetti preziosi e opere d'arte.

Le disposizioni dello scudo fiscale-*ter* consentivano la possibilità di rimpatrio delle attività detenute all'estero ovvero la loro regolarizzazione. Nel primo caso il contribuente doveva fornire tutte le informazioni necessarie agli intermediari abilitati, ossia banche, SIM, società fiduciarie, agenti di cambio e Poste Italiane. Il ruolo degli intermediari era quello di verificare la veridicità dei dati contenuti all'interno della dichiarazione spontanea del contribuente con l'obbligo di comunicazione delle operazioni sospette. L'imposta veniva calcolata a partire dall'importo oggetto di emersione, circa il 50% del presunto.

Nel caso di regolarizzazione, invece, si procedeva sempre con la dichiarazione da parte del soggetto, ma non era possibile mantenere pienamente la riservatezza. In queste circostanze il segreto "tributario" poteva essere mantenuto solo nel caso in cui le attività illecite erano detenute nei Paesi SEE – Scambio Economico Europeo - ed inoltre la regolarizzazione della posizione fiscale era possibile solo verso questi Paesi. A seguito del rimpatrio l'Amministrazione finanziaria non poteva più effettuare accertamenti sulle attività emerse, fermo restando la possibilità di effettuare operazioni di accesso, ispezione e verifica delle attività non connesse con la procedura.

La sanzione inflitta con lo scudo fiscale-*ter* ammontava al 5% dell'importo non dichiarato, cifra superiore rispetto a quella attualmente prevista dalla *voluntary disclosure*. Inoltre, accedendo alla procedura di scudo fiscale il contribuente era esonerato dalla compilazione del quadro RW ad eccezione dei seguenti casi:

1. Siano state detenute somme superiori a euro 10.000,00 entro il 31 dicembre dell'anno fiscale considerato;
2. Siano state detenuti investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria per valori superiori a 10 mila euro;
3. Siano stati effettuati trasferimenti da e per l'estero con l'ausilio di intermediari finanziari non residenti in Italia per importi superiori a 10 mila euro;
4. Siano stati effettuati trasferimenti da e per l'estero con l'ausilio di intermediari finanziari residenti in Italia, sempre per importi superiori a 10 mila euro.

I dati diffusi dalla Banca d'Italia nel febbraio 2010 hanno evidenziato l'emersione di 97 miliardi di euro tra il 2009 e 2010, prevalentemente rimpatriati dalla Svizzera (68,8% del totale). L'analisi svolta dalla Banca Centrale Italiana evidenzia non solo la provenienza dei capitali, ma anche la tipologia di reddito detenuta denotando la prevalenza di depositi in conto corrente (47,2% sul totale) e strumenti finanziari come azioni (14,8%) oppure obbligazioni (23%). Si denota come l'84% dei capitali detenuti oltre confine fosse in paesi *black list* segno evidente della tendenza all'evasione fiscale in paesi a fiscalità privilegiata.

Sul fronte dei presupposti si iniziano a delineare le prime differenze tra i due strumenti. Con lo scudo fiscale potevano essere regolarizzate unicamente le attività detenute oltre confine e non vennero considerati i soggetti passivi IRES. Inoltre, non era soggetto passivo il titolare effettivo, figura subentrata con la legge Europea del 2013 e diventata fondamentale nella procedura di *voluntary disclosure*.

Il rimpatrio fisico dei beni con lo scudo fiscale-*ter* divenne obbligatorio solo per i beni detenuti in Paesi extra-europei; infatti per attività illecitamente detenute nei Paesi SEE - Spazio Economico Europeo – non vige l'obbligo di rimpatrio bensì una mera facoltà.

Le differenze principali si possono denotare quindi nel campo sia dei benefici che della copertura penale. Dal lato dei benefici la procedura dello scudo fiscale prevedeva l'esenzione dalla compilazione del quadro

RW, la riservatezza delle informazioni e l'anonimato, ma anche l'esclusione delle segnalazioni antiriciclaggio. La *voluntary disclosure*, invece, è nata con l'intento di combattere l'evasione fiscale e la sua procedura affianca quella volta a contrastare il riciclaggio del denaro sporco. Per questo motivo non è stato possibile mantenere l'anonimato e la riservatezza delle informazioni, ma, sono state ridotte le aliquote delle sanzioni al fine di incentivare il contribuente a partecipare alla procedura di collaborazione volontaria, in ambito penale si denota come la copertura per la recente procedura attenga unicamente all'omessa o infedele dichiarazione. Durante il 2009, invece, la copertura penale toccava, oltre ai casi presenti anche nell'attuale *disclosure*, anche la dichiarazione fraudolenta, l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili, la falsità dei documenti forniti agli intermediari (scritture contabili, atto pubblico, registri contabili, documenti informatici ecc.).